

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008)

La C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo alla controparte Procura Federale, il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari).

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 1.4.2008 INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO SEGUITO GARA NOVARA/MONZA DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

La C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi

di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara.
Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.2008 AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA LUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete